



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 26/04/2005**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 518

Assegnazione Quote Latte, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 119/2003, con decorrenza dall'01.04.2005.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Zootecnia e Riequilibrio Territoriale, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Analisi Economiche e Statistica Agraria per il Responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura, Alimentazione, riferisce:

L'art. 3 della Legge n. 119/2003 dispone:

al comma 1 che " un produttore che non utilizzi il 70% del proprio quantitativo di riferimento individuale (QRI), decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato";

al comma 2 che "i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 ... omissis..., le Regioni o Province autonome provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate";

al comma 3 le modalità di riattribuzione alle Regioni e PP.AA. dei QRI revocati nelle zone di pianura;

al comma 4 che le Regioni e PP.AA. per riassegnare i quantitativi confluiti nella riserva nazionale, devono rispettare le seguenti priorità:

- a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi della L. n. 46/95, nei limiti del quantitativo ridotto;
- b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
- c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi, autonomamente determinati dalle Regioni, con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

Infatti l'AGEA, a seguito delle revoche operate dalle Regioni e PP.AA., ha ripartito tra le stesse, i quantitativi resisi disponibili e confluiti nella riserva nazionale, sia delle quote consegne che delle quote vendite dirette (v.d.), attribuendoli per zone omogenee (pianura, svantaggiata, montagna). L'AGEA, inoltre, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 della L. 119/03, in riscontro alla nota assessoriale prot. n. 28/852/ICA del 28.01.05 ha comunicato con nota prot. n. 1568 del 15.03.05 il proprio nulla osta affinché le quote di pianura possano essere destinate in altre zone a discrezione della Regione.

E' necessario pertanto adottare i criteri per procedere all'assegnazione di detti quantitativi a favore dei produttori titolari di quota a valere per il periodo 2005/2006 e cioè con decorrenza dal 1° aprile 2005.

Poiché il bacino di quote complessivamente disponibile è estremamente ridotto, non si ritiene di dare corso ad un bando pubblico, né di assegnare quote ai giovani non titolari di QRI, ma di procedere nel seguente modo, rispettando le priorità su menzionate:

- 1) Per l'assegnazione dei Q.R.I. inerenti la quota consegne si propone di:

non utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla pianura, per ripristinare la riduzione della quota "B" ai sensi della L.n.46/95, nei limiti del quantitativo ridotto, in quanto agli aventi diritto si è provveduto alle assegnazioni spettanti, con precedenti atti.

utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla pianura, a favore:

- dei giovani produttori aventi le aziende zootecniche ubicate in zona non svantaggiata (pianura), che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n. 629 dell'11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003, aggiornata con D.D. S. n. 1141 del 18.11.2004, pubblicata nel BURP n. 144 del 02.12.2004 e successivamente approvato ed ammesso a finanziamento con provvedimento dirigenziale adottato entro il 31.03.2005; a costoro, potrà essere assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del QRI (consegne + vendite dirette) di Kg. 200.000, a condizione che all'inizio del periodo 2004/2005 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, in ordine crescente di età ad iniziare dal più giovane produttore; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

utilizzare l'eventuale quantitativo della pianura non attribuito ed ancora disponibile, in aggiunta a quello destinato alla zona svantaggiata, a favore:

- dei giovani produttori, aventi le aziende zootecniche ubicate esclusivamente in zona svantaggiata (non di montagna), che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n. 630 del 11/07/2003 pubblicata nel BURP n.81 del 17.07.2003, aggiornata con D.D.S. n. 1143 del 18.11.2004 pubblicata nel BURP n. 144 del 02.12.2004 e successivamente approvato ed ammesso a finanziamento con provvedimento dirigenziale adottato entro il 31.03.2005; a costoro, potrà essere assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg.30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. (consegne + vendite dirette) di Kg. 200.000, a condizione che all'inizio del periodo 2004/2005 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria in ordine crescente di età ad iniziare dal più giovane produttore; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

utilizzare l'eventuale quantitativo della zona svantaggiata, non attribuito ed ancora disponibile, in aggiunta a quello destinato alla zona di montagna a favore:

- dei giovani produttori, aventi le aziende zootecniche ubicate esclusivamente in zona di montagna, che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n. 630 del 11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003, aggiornata con D.D.S. n. 1143 del 18.11.2004 pubblicata nel BURP n. 144 del 02.12.2004 e successivamente approvato ed ammesso a finanziamento con provvedimento dirigenziale adottato entro il 31.03.2005; a costoro, potrà essere assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. (consegne + vendite dirette) di Kg. 200.000, a condizione che all'inizio del periodo 2004/2005 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 15.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria in ordine crescente di età ad iniziare dal più giovane produttore; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

- successivamente, di tutti gli altri produttori, titolari di quota, aventi le aziende ubicate in zona di montagna di età non superiore a 55 anni al 1° aprile 2005, che hanno prodotto nella campagna 2003/2004 un quantitativo superiore alla quota posseduta all'inizio del periodo 2004/2005, tanto per riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione; tale quantitativo sarà distribuito in ordine crescente di sovrapproduzione e nel seguente modo:

- a coloro i quali hanno avuto una sovrapproduzione non superiore a Kg. 15.000, sarà concesso tutto il quantitativo, per annullare la stessa;

- a coloro i quali hanno avuto una sovrapproduzione superiore a Kg. 15.000, il quantitativo ancora disponibile sarà ripartito tra di essi in maniera direttamente proporzionale alla sovrapproduzione, sino al limite massimo di Kg. 30.000; gli eventuali quantitativi residui saranno ripartiti sempre in maniera direttamente proporzionale tra i produttori che non hanno raggiunto il limite predetto.

2) Per l'assegnazione dei Q.R.I. inerenti la quota vendite dirette, si propone di:

utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla pianura a favore:

dei produttori, titolari esclusivamente di una quota v.d. non superiore a Kg. 80.000, aventi le aziende zootecniche ubicate in zona non svantaggiata (pianura), ripartendolo in maniera direttamente proporzionale alla produzione 2003/2004.

utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla zona svantaggiata, a favore:

dei produttori, titolari esclusivamente di una quota v.d. non superiore a Kg. 80.000 aventi le aziende zootecniche ubicate in zona svantaggiata, ripartendolo in maniera direttamente proporzionale alla produzione 2003/2004.

utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla zona di montagna, a favore:

dei produttori, titolari esclusivamente di una quota v.d. non superiore a Kg. 80.000 aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di montagna, ripartendolo in maniera direttamente proporzionale alla produzione 2003/2004.

Si propone pertanto:

di stabilire che i produttori beneficiari di assegnazione di cui ai punti 1) e 2) devono possedere i requisiti ed assumere gli impegni riportati nell'allegato "A" del presente provvedimento, che ne è parte integrante;

di incaricare l'Ufficio Zootecnia e Riequilibrio Territoriale del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione, a procedere all'assegnazione secondo i criteri stabiliti nelle premesse ai punti 1) e 2) ed all'invio della comunicazione a ciascun produttore beneficiario, entro il 31/03/05;

di disporre che l'accertamento dei requisiti ed il rispetto degli impegni dei produttori beneficiari di cui ai punti 1) e 2), venga effettuato dai competenti Uffici Produzioni Animali degli Ispettorati Provinciali Agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

di stabilire che le assegnazioni, saranno confermate in via definitiva successivamente alle verifiche a farsi ed alle autocertificazioni acquisite, di cui all'allegato "A" da parte degli Uffici Produzioni Animali degli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti per territorio;

di stabilire che le assegnazioni non confermate a seguito di verifica, saranno riassegnate ad altri produttori, secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2);

di stabilire che l'assegnazione delle quote consegne e delle quote vendite dirette, decorrerà dall'01.04.2005;

di stabilire che per le assegnazioni a farsi con decorrenza dalla campagna 2006/2007 in poi, si terrà

conto di soddisfare prioritariamente i restanti giovani produttori, presenti nelle graduatorie di cui si fa riferimento nel presente atto, i cui P.M.A. allo stato attuale sono ancora in fase di istruttoria e successivamente da approvare ed ammettere a finanziamento con apposito provvedimento;

di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all' Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 lett. g) della L.r. n. 13/94;

## COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento, non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati, a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie di competenza, previste dall'art.4 comma 4 lettera k della Legge regionale n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente dell'Ufficio Analisi Economiche e Statistica Agraria per il Responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura, Alimentazione;  
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore all'Agricoltura che qui si intende integralmente richiamata;

di stabilire che i produttori beneficiari di assegnazione di cui ai punti 1) e 2) devono possedere i requisiti ed assumere gli impegni riportati nell'allegato "A" del presente provvedimento, che ne è parte integrante;

di incaricare l'Ufficio Zootecnia e Riequilibrio Territoriale del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione, a procedere all'assegnazione secondo i criteri stabiliti nelle premesse ai punti 1) e 2) ed all'invio della comunicazione a ciascun produttore beneficiario, entro il 31/03/05;

di disporre che l'accertamento dei requisiti ed il rispetto degli impegni dei produttori di cui ai punti 1) e 2), venga effettuato dai competenti Uffici Produzioni Animali degli Ispettorati Provinciali Agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

di stabilire che le assegnazioni, saranno confermate in via definitiva successivamente alle verifiche a farsi ed alle autocertificazioni acquisite, di cui all'allegato "A", da parte degli Uffici Produzioni Animali degli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti per territorio;

di stabilire che le assegnazioni non confermate a seguito di verifica, saranno riassegnate ad altri

produttori, secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2);

di stabilire che l'assegnazione delle quote consegne e delle quote vendite dirette, decorrerà dall'01.04.2005;

di stabilire che per le assegnazioni a farsi con decorrenza dalla campagna 2006/2007 in poi, si terrà conto di soddisfare prioritariamente i restanti giovani produttori, presenti nelle graduatorie di cui si fa riferimento nel presente atto, i cui P.M.A. allo stato attuale sono ancora in fase di istruttoria e successivamente da approvare ed ammettere a finanziamento con apposito provvedimento;

di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art.6 lett.g) della L.r. n. 13/94;

di dichiarare che il presente provvedimento è atto esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto  
Allegato "A"

#### Requisiti dei beneficiari

essere conduttori di un'azienda agricola ricadente nel territorio della Regione Puglia;  
essere titolari di una quota consegne e/o vendite dirette in produzione, alla data dell'1.04.2005;  
aver utilizzato in ciascuno dei periodi, 02/03, 03/04, almeno l'80% della quota di cui sono titolari, salvo cause di forza maggiore;  
non aver beneficiato di precedente assegnazione gratuita (a valere solo per la quota consegne);  
non aver venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, la quota di cui sono titolari, per un periodo superiore a due annate a partire dal periodo 95/96 (ai sensi dell'art. 3 comma 4-bis della L. 119/93).

#### Impegni dei beneficiari:

E' fatto obbligo inoltre, ai produttori beneficiari, di presentare entro dieci giorni dalla verifica da parte dei competenti Ispettorati Provinciali Agricoltura, dichiarazione ai sensi della ex L. 15/68 così come sostituita dal D.P.R. n. 445/2000, con cui si impegnano:

a non cedere a qualsiasi titolo, per cinque periodi consecutivi a decorrere dal periodo 2005/2006, la quota assegnata, salvo cause di forza maggiore da documentare alla Regione;  
a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano di Miglioramento Aziendale approvato ed ammesso a finanziamento ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 - Misura 4.3 entro i termini stabiliti nel provvedimento di concessione (solo per i produttori beneficiari inseriti nelle graduatorie);

devono inoltre dichiarare

di avere in allevamento alla data dell'01.04.05 un carico di bestiame non superiore a 3 vacche da latte/Ha., la cui SAU aziendale è costituita da seminativo, pascolo e pascolo arborato;

di essere in possesso del codice aziendale (ai sensi della L. 317/96 e succ. modif. ed integrazioni), attribuito dalla competente AUSL;

di essere proprietario delle vacche da latte presenti nei locali adibiti all'allevamento;

in alternativa al punto precedente

che le vacche da latte presenti nei locali adibiti all'allevamento, appartengono anche ad altri titolari di

quota, configurandosi pertanto una società di fatto tra allevatori, in tal caso, la quota assegnabile dovrà essere ripartita in parti uguali tra i diversi componenti e non dovrà oltrepassare il limite massimo consentito di Kg. 200.000, quale QRI complessivo dell'allevamento (anche per le società legalmente costituite).